



**COMUNE DI RIVERGARO
PROVINCIA DI PIACENZA**

COPIA

Deliberazione n. 62

del 28-12-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima CONVOCAZIONE - seduta PUBBLICA

OGGETTO	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018
----------------	---

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ALBASI ANDREA	SINDACO	Presente	
RAI MAURO	ASSESSORE	Assente	
MARTINI PIETRO	ASSESSORE	Presente	
MEZZADRI MARINA	ASSESSORE	Presente	
MOLINARI ELISA	ASSESSORE	Presente	
MAFFI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente	
MONDANI MATTEO	CONSIGLIERE	Assente	
RAGGI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente	
RANCATI MONICA	CONSIGLIERE	Presente	
MASERATI SILVANA	CONSIGLIERE	Presente	
ANDENA ANNA MARIA	CONSIGLIERE	Presente	
CIVETTA CARLO	CONSIGLIERE	Assente	
FACCINI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente	
Totale		Presenti 10	Assenti 3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Elena Mezzadri la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il sig. **dott. ANDREA ALBASI** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco introduce e spiega in breve la materia preliminarmente esaminata in Commissione Consiliare Affari generali e Istituzionali. Apre quindi la discussione; a questo punto nessuno intervenendo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende:

- l'imposta municipale propria (*IMU*), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (*TASI*), quale componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- la tassa sui rifiuti (*TARI*), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Atteso che l'articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:

- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;
- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Richiamata la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e dato atto che:

- non è più dovuta la TASI sugli immobili destinati ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9,
- è istituito un fondo da ripartire fra i Comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli;
- è abrogato l'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011 relativo all'istituzione dell'Imposta Municipale secondaria;

Vista la delibera del Consiglio Comunale, da approvarsi in pari seduta della presente, con cui si provvede a confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2018:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76%;
- aliquota prevista per i fabbricati diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, iscritti nelle categorie catastali A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09 e C06: 0,96%;
- aliquota prevista per le aree fabbricabili: 0,96%;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 : 0,4%;

- aliquota prevista per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all'estero, anche se non iscritti all'AIRE: 0,46% ;

Visto il Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 8 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l'articolo 7, dove è previsto che annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi indivisibili comunali ed indicati analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

RICHIAMATA la delibera n. 23 del 11/6/2015 con la quale venivano approvate le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

Rilevato che detta delibera, al fine di realizzare un gettito considerato allora sufficiente ad assicurare la copertura (parziale) dei costi dei servizi comunali indivisibili dalla stessa individuati, introduceva un nuovo sistema di aliquote e di detrazioni legate alla rendita catastale e alla composizione del nucleo familiare;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 11/4/2016 con la quale venivano approvate le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 25/07/2016 con la quale si rettificava la propria precedente deliberazione n. 13 dell' 11 aprile 2016, riformulando la tabella B relativa alle aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI) a valere per l'anno 2016;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/1/2017 con la quale venivano confermate le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017;

Appurato che:

- ✓ il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2018, è stato quantificato in € 326.440,00 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico;
- ✓ tale gettito garantisce la parziale copertura nella misura del 32,65% dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati nella seguente tabella, nell'ambito della quale sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al personale addetto, all'acquisto di beni e di servizi, all'utilizzo di beni di terzi ed ai trasferimenti, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 approvato dalla Giunta Comunale:

TABELLA A: COSTI SERVIZI INDIVISIBILI	
descrizione del servizio	Importo (€)
Altri ordini di Istruzione	€ 197.600,00
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 78.121,00
Sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 49.600,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 291.338,34
Viabilità e infrastrutture stradali	€ 383.185,00
Totale	€ 999.844,34

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come sopra elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere, per l'anno 2018, a confermare in toto il sistema di aliquote e di detrazioni legate alla rendita catastale e alla composizione del nucleo familiare introdotto nell'anno 2015, e in vigore negli anni 2016 e 2017;

VISTO il comunicato stampa n. 51 del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2017, dal quale si evince che il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020 prevede la conferma, anche per il 2018, del blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dall'art. 1, comma 26, della legge di stabilità 2016, poi applicato anche per l'anno 2017;

Rilevato che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, come sopra stabilite, risulta essere non superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso ai sensi dell' art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 n. 267:

- parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il parere di legittimità del Segretario Generale;

Visto il D. LGS. n. 267/2000;

Esperita la votazione palese relativamente al testo della proposta di deliberazione presentata all'ordine del giorno, con il seguente esito:

- Presenti	N.	
- Astenuti	N.	
- votanti	N.	
- Voti favorevoli		N.
- Voti contrari	N.	

proclamato dal Sindaco,

D E L I B E R A

- Di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati nella tabella "A" di cui alle premesse, la quale deve intendersi qui di seguito integralmente riportata, alla cui copertura la TASI è diretta;
- Di determinare a valere per l'anno 2018 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come desumibili dalla seguente tabella, per un gettito complessivo preventivabile in € 326.440,00:

TABELLA B: ALIQUOTE	
Tipologia di immobile	Aliquota
Abitazioni principali (solamente categorie catastali A/1 (<i>abitazioni di tipo signorile</i>), A/8 (<i>abitazioni in ville</i>) e A/9 (<i>castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici</i>) e relative pertinenze (una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	1,90 per mille
Tutte le altre tipologie di immobili (comprese aree edificabili e fabbricati rurali a uso strumentale)	1,00 per mille

- Di confermare, ai fini dell'applicazione della Tasi per le abitazioni principali come definite ai fini IMU e dall'art. 3 del vigente regolamento TASI, le detrazioni descritte nelle seguenti tabelle C e D:

TABELLA C: DETRAZIONI LEGATE ALLA RENDITA CATASTALE		
Tipologia di immobile	Rendita catastale non rivalutata (abitazione principale + pertinenze)	detrazione
Abitazioni principali e relative pertinenze	fino a € 200,00	€ 55,00
	da € 200,01 a € 500,00	€ 45,00
	da € 500,01 a € 1.000,00	€ 25,00
	oltre € 1.000,00	nessuna detrazione

TABELLA D: DETRAZIONE LEGATE AL NUCLEO FAMILIARE		
Tipologia di immobile	Rendita catastale	detrazione
Abitazioni principali e relative pertinenze	tutte	€ 25,00 per ciascun figlio di età fino a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
		€ 50,00 per ciascun figlio disabile grave non autosufficiente, così come individuato dalla legge n. 104/92, di qualunque età, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

4. Di dare atto che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, come sopra stabilite, risulta essere non superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
5. Di stabilire che dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, le suddette detrazioni rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e calcolate in misura proporzionale al periodo in cui persistono i requisiti. Qualora i soggetti passivi come sopra definiti siano più di uno la detrazione complessiva spettante viene divisa in base al numero degli stessi e per il periodo nel quale si protrae tale condizione.
6. Di incaricare il Responsabile dei Servizi Finanziari a effettuare tutti gli adempimenti relativi all'invio della presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998.

SUCCESSIVAMENTE

Considerata l'urgente necessità di provvedere in merito a quanto deliberato;

Visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ritenuto di procedere alla dichiarazione di immediata eseguibilità in parola;

Procedutosi a votazione a scrutinio palese con il seguente esito:

- Presenti	N.
- Astenuti	N.
- Votanti	N.
- Voti favorevoli	N.
- Voti contrari	N.

proclamato dal Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**.



COMUNE DI RIVERGARO
Provincia di Piacenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 28-12-2017

OGGETTO	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018
----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267

PARERE Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Rivergaro, 04-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to dott. Achille Menzani)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267

PARERE Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Rivergaro, 04-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to dott. Achille Menzani)

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
(F.to dott. ANDREA ALBASI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott.ssa Elena Mezzadri)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D. Lgs 18.8.2000, n. 267)

La sujestesa deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi per giorni 15 consecutivi ai sensi di legge.

Rivergaro lì 17-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott.ssa Elena Mezzadri)

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- **che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 28-12-2017** perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- **che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-01-2018** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00;
- **che la presente deliberazione è stata pubblicata** all'albo pretorio on-line comunale, come prescritto dall'art. 124, c.1. del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **17-01-2018** al **01-02-2018**.

Rivergaro lì 17-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott.ssa Elena Mezzadri)

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rivergaro lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Elena Mezzadri)